P E R

D. Franceſco Bammacaro:

IO ſcrivo una memoria meno per la cauſa, che deveſi decidere, che per vindicare il decoro vilipeſo dalle ſorelle Coppola de' già eſtinti Marcheſe Mazzocchi, e Caporuota Navarro. Due ſempliciſsime controverſie formavano l'oggetto della deciſione, che dal S.R.C. doveaſi fare a relazione del Conſiglier Gorgoglione Commeſſario. La prima, ſe per donna provinciale ereditiera, che togliendo il marito coſtituì a ſeſteſſa la dote in ſomma certa di ducati 20000, e portò pure degli eſtradotali, ſi ſottopoſero all' uſo di Capuana, e Nido oltre le doti ancora gli eſtradotali ſiti fuori il territorio Napoletano, ove quel nobile nuovo uſo ſu alle doti ſoltanto riſtretto nello iſtromento de' capitoli ? L' altra, ſe dovendoſi le doti nella ſomma di ducati 20000 reſtituire, debba il Baron Bammacaro godere del *quandocumque* ? Lungi però dal trattarſi così nobili argomenti con quella ſerietà, che corriſponder dovea alla dignità del Magiſtrato, cui eraſi preſentati per la deciſione; ſi è reſo publico per le ſtampe un'aringo ſpiacevolmente mordace, recandoſi dubj ſullo ſtato della defon-

ta D. Roſa-Dioniſia Coppola; e ſulla oneſtà del Caporuota Navarro, e dello ſteſſo Marcheſe Mazzocchi, ſenza laſciarſi di offendere con riſentimenti male a propoſito, ed eſtemporanei il Barone Bammacaro. Ne' libri del Codice al titolo *de poſtulando* è ſcritto: *Ante omnia autem univerſi advocati ita præbeant patrocinia jurgantibus; ut non ultra, quam litium poſcit utilitas, in licentiam conviciandi, & maledicendi temeritatem prorumpant: agant, quod cauſa deſiderat: temperent ſe ab injuria. Nam ſi quis adeo procax fuerit, ut non ratione, ſed probris putet eſſe certandum, opinionis ſuæ imminutionem patietur; nec enim conniventia commodanda eſt, ut quiſquam negotio derelicto in adverſarii ſui contumeliam aut palam pergat, aut ſubdole.* Se di queſta legge, che l'officio dell'Avvocato riguarda, ricordato ſi foſſe l'Eſtenſore dell'allegazione: *Per le Sorelle Coppola nella cauſa con D. Franceſco Bammacaro reſa pubblica per le ſtampe a' 25 Maggio* 1805; avrèbbe egli fatto certamente ſano conſiglio. Ma ſi laſci coſtui a maledire; e ſi venga al

FAT-

F A T T O.

A' 20 Gennajo del 1798 D. Roſa-Dioniſia Coppola di Averſa *in capillis*, unica figlia, ed erede del qu. D. Dioniſio, coll' eſpreſſo conſenſo, preſenza, ed autorità di D. Bernardo Navarro Giudice allora della G. C. della Vicaria, e di lei ſpecial Curatore deſtinatole dal RE per la ſua ſituazione, e precedente anche Real permeſſo, ed approvazione del Marcheſe D. Filippo Mazzocchi Preſidente del S. R. C., deſtinato parimenti da' S. M. per la ſituazione, elezione di ſtato, ed eſplorazione di volontà di eſſa D. Roſa, ſcriſſe lo ſtrumento de' capitoli, co' quali ſolennizzò poi il ſuo matrimonio col Barone di Sala D. Franceſco Bammacaro.

In coſtituendoſi la dote, fu detto così: *Per contemplazione, e cauſa del quale matrimonio, e per i peſi di quello e mantenimento da ſopportarſi, detta Signora D. Roſa ſteſſa dotante in dote, in nome di dote, e per le intere ſue doti coſtituiſce, cede, ed aſſegna alli predetti Signori Barone D. Gennaro ſuo futuro ſuocero, e D. Franceſco ſuo futuro ſpoſo, ed a ciaſcuno di eſſi in ſolidum preſenti &c. la ſomma di ducati* 20000 *ſul prezzo di tutt' i beni ereditarj paterni a lei ſpettanti, come unica figlia, ed erede del ſuddetto qu. D. Dioniſio, procreata in coſtanza di matrimonio colla Signora D. Tereſa Spano, e nata dopo la morte di detto qu. D. Dioniſio ſuo padre; e pendente il*

pagamento di detti ducati 20000 essa D. Rosa promette, e si obbliga di corrispondere a benefizio di detti Signori Baroné D. Gennaro, e D. Francesco suoi futuri suocero, e sposo l' interesse alla ragione del quattro per 100 importante annui ducati 800 dal dì della contrazione di detto matrimonio in avanti, restando tutto il dippiù della eredità paterna per suo estradotale. E per cautela de' sudetti ducati 20000, e pendente il lor pagamento, di detti annui ducati 800, obbliga, ed ipoteca tutt' i suoi beni paterni.

Dippiù tanto detto Signor Barone D. Gennaro, quanto detto Signor D. Francesco, e ciascuno di essi in solidum promettono, e si obbligano le doti suddette, come sopra costituite, bene, e diligentemente tenere, e custodire, conservare, e far salve sopra tutti, e qualsisiano loro in solidum beni, mobili, stabili, burgensatici, feudali, e titolati, presenti, e futuri anche in vigore dell' assenso, che dicesi del Capitolo registrato ne' quattro ben noti Capitoli, e Grazie concedute per le Donne Napoletane, per aggiungere però cautela a cautela, e non già per restringere l' obbligo alla sola grazia del Capitolo. E questo ad opus, & instantiam, ed in nome, e parte di detta Signora D. Rosa: E le doti suddette ritrovandosi pagate restituirle interamente alla stessa Signora D. Rosa, ed a' suoi figli da detto matrimonio nascituri, ed in loro difetto agli eredi, e successori di essa Signora D. Rosa nella stessa maniera che si troveranno pagate, e non essendosi soddisfatte, retrocedere

la

la ſuddetta promeſſa. E ciò in caſo che detto matrimonio ſi diſcioglieſſe per morte, che ſia lontana, di alcuno di eſſi futuri conjugi, ed in ogni altro caſo, ed evento della reſtituzione, ed aſſicurazione di dette doti, ſecondo l' uſo e coſtume delle Nobili Piazze di Capuana, e Nido di queſta Città, volgarmente detto alla nuova maniera, colla reciproca rinuncia alla futura ſucceſsione de' figli che moriſſero in età pupillare, o dopo quandocumque ab inteſtato, ſenza figli legitimi, e naturali, e con tutti gli altri patti a detto nuovo uſo appoſti, e ſoliti apporſi, al quale nuovo uſo eſſe parti ſi ſottomettono, e vogliono ſtare per le ſudette doti tantum.

Salva però, ed eſpreſſamente riſerbata alla ſudetta Signora D. Roſa la poteſtà, e facoltà, morendo con figli di teſtare, e diſporre di dette doti ſecondo la conſuetudine di queſta Città ridotta in ſcritto, e morendo, quod abſit, *ſenza figli, di poterne diſponere interamente* (1).

Queſto fu l'iſtromento dotale, col quale andò a marito D. Roſa-Dioniſia a' 24. Gennajo 1798 (2). Da queſto matrimonio nacque unica figliuola D. Maria-Tereſa a' 20. Febraro 1802. (3); a' 2. di Ottobre del 1803. morì la madre D. Roſa-Dioni-

(1) *Fol.* 26. *a* 28.
(2) *Fol.* 34.
(3) *Fol.* 35.

niſia (1); quindi morta ancor la figliuola, D. Franceſco ſuo padre ne deduſſe a' 19. Ottobre 1804. la eredità in Conſiglio, *ut ab hereditate ipſa deduceretur æs alienum* (2); e a' 20. dello ſteſſo meſe ſi ſpedì il preambolo *in bonis ubique poſitis, exceptis vero dotibus qu. D. Roſæ Dioniſiæ Coppola ejus matris conſtitutis vigore inſtrumenti Capitulorum matrimonialium, pro quibus comparentibus proximioribus ex latere matris providebitur* (3).

D. Tommaſo Coppola da D. Roſa Spano ſua moglie ebbe un ſolo maſchio, l' anzidetto *D. Dioniſio* cioè, e tre femmine *D. Antonia, D. Carmoſina, e D. Carmela*. Nel ſuo teſtamento de' *19.* Aprile 1781. iſtituì erede univerſala *D. Dioniſio*, cui impoſe, che foſſe tenuto ſodisfare alle medeſime ſue figlie, e ſorelle riſpettive ducati ſettemila, cioè ducati 2400. a D. Antonia, ducati 2300. a D. Carmoſina, ed altri ſimili ducati 2300. a D. Carmela. Furono queſte ſorelle maritate, cioè D Antonia in Caivano nel 1789. con D. Antonio Caſaro, D. Carmoſina in Carinola nello ſteſſo anno 1789. con D. Giacomo Spano, e D. Carmela in Averſa nel 1803. con D. Paolo d' Amore. D. Dioniſio tolſe in moglie D. Roſa Spano, da cui ebbe unica figliuola D. Roſa-

(1) *Fol* 36.
(2) *Fol.* 2.
(3) *Fol.* 6.

sa-Dioniſia, che gli nacque poſtuma dopo ſua morte. Coſtei, che ſi maritò nel 1798. con D. Franceſco Bammacaro, dopo aver data in luce D. Maria Tereſa, trapassò; e quindi ancora finì di vivere la figlia. D. Roſa Spano vedova di D. Dioniſio ſi maritò in ſeconde nozze con D. Carmine Galoppo, ed ebbe di queſto matrimonio più figliuoli, tuttavia viventi. D. Beatrice Coppola vedova di D. Carlo Zarrillo. e germana ſorella di D. Tommaſo eſiſte ancora. Or tutte queſte han preſo parte nel giudizio promoſſo nel S. R. C. da D. Franceſco Bammacaro per la morte in età pupillare di D. Maria Tereſa di lui figliuola.

La prima a comparire fu D. Maria Carmela maritata in Averſa con D. Paolo d' Amore, la quale con ſupplica deduſſe, che 'l comune padre D. Tomaſo Coppola avendo tre figliuole, ed il maſchio D. Dioniſio, avea ad eſſe laſciata la dote di ducati 7000., ed iſtituito erede *ex aſſe* il D. Dioniſio. Che nell' Agoſto del 1783. D. Dioniſio avea preſo in moglie D. Tereſa Spano di Caſanova di Carinola, da cui era nata dopo cinque meſi dal matrimonio, e morto eſſo D. Dioniſio, poſtuma D. Roſa-Dioniſia. Che coſtei impubere ancora aveaſi ſpoſato a' 29. Gennaro 1798. D. Franceſco Bammacaro, ond' era nata l'ultima D. Maria-Tereſa. Che la madre, e la figlia eran già morte. Che la eredità eraſi dedotta dal Bammacaro a' 19. Ottobre 1804. Che trovandoſi già fin dal 1799. in nome di

D. Antonia Coppola propoſta la quiſtion di ſtato in riguardo a D. Roſa-Dioniſia, dovea lo ſteſſo Conſiglier Commiſſario Carfora dato nel 1799. procedere ancora per la eredità dedotta da D. Franceſco; La diſputa fu però deciſa per il nuovo Conſiglier Commiſſario Gorgoglione (1).

Comparve dopoi D. Beatrice Coppola vedova di D. Carlo Zarrillo, e ſorella germana di D. Tommaſo, deducendo, che per la morte di D. Roſa-Dioniſia, e di D. Maria-Tereſa, la eredità a lei ſi apparteneva, come ſola più proſsima alla linea originale, da cui i beni erano pervenuti, eſſendo la ſola ſuperſtite figlia di D. Dioniſio Coppola ſeniore, e di D. Antonia Belardo, che li aveano acquiſtati *Gradatim*, *& ſucceſſive* domandò il ſupplemento del paragio ſopra i beni anzidetti a norma della diſpoſizione de' ſuoi genitori da doverſi liquidare *ad inſtar* della virile (2).

In ſeguito, a nome di D.Carmoſina Coppola maritata in Carinola con D. Ciacomo Spano ſi domandaron gli ordini per la ſpettanza, ed il general ſequeſtro delle rendite annuali, appartenendoſi a lei, ed alle altre due ſue ſorelle D. Antonia, e D. Carmela i beni rimaſti nella eredità di D. Maria Tereſa Bammacaro pervenutile dal lato di D. Ro-

(1) *Fol.* 9. *ad* 10.

(2) *Fol.* 13.

Roſa-Dioniſia ſua madre, poichè i capitoli matrimoniali di coſtei eſſendoſi ſcritti alla nuova maniera, contenevano la eſpreſſa rinuncia alla ſucceſſione de' figli (1). Tenutoſi però contradittorio a' 20. Dicembre di quello ſteſſo anno 1804., furon monite le parti a ſentir le provvidenze da darſi dal S. R. C. ſulle coſe riſpettivamente dedotte ; e nel tempo ſteſſo ſi ordinò, che frattanto il Barone D. Franceſco Bammacaro *adveniente tempore maturi* aveſſe fatto il depoſito della terza parte degli annui duc. 800. corriſpondenti al capitale de' duc. 20000. contenuti ne' capitoli matrimoniali di D. Roſa-Dioniſia fu moglie di eſſo Barone D. Franceſco (2).

Era in queſto ſtato il giudizio, allorchè comparve pure D. Carlo Galoppo padre, e legitimo amminiſtratore de' ſuoi figli natigli da D. Tereſa Spano in ſeconde nozze. Diſſe, rappreſentare diverſi dritti particolari ſulla eredità di D. Maria Tereſa Bammacaro, oltre di ſpettare a' ſuoi figli la ſteſſa eredità, per eſſere li ſoli più proſſimi *ex parte matris* alla medeſima; tanto più, che i capitoli contenevano il patto di Capuana, e Nido, che toglieva di mezzo il padre dalla ſucceſſione de' figli (3).

Del decreto del Conſig. Commeſſario ſi gravarono D. Gia-

co-

(1) *Fol.* 12. (2) *Fol.* 17.
(3) *Fol.* 18. *ad* 19.

como Spano, D. Antonio Cafora, e D. Paolo D'Amore (1), e con ſupplica di *referat contenta*, domandarono la ſpettanza de' beni ereditarj, ed intanto il ſequeſtro generale (2). Eſibirono perciò i capitoli matrimoniali di D. Roſa-Dioniſia, ed un' iſtrumento de' 4. Maggio 1799, col quale i conjugi D. Franceſco; e la D. Roſa-Dioniſia venderono otto moggia di territorio a Vico di Pantano al Duca di Rotino per eſtinguere debiti ereditarj, ed altri contratti per le ſpeſe del matrimonio. Fu fatto lo *Scriba aſportet acta &c.* (3).

Quì fu, che D. Franceſco in lunga ragionata iſtanza dopo aver riepilogate le riſpettive domande, ne moſtrò la inſuſſiſtenza: paſsò quindi a rilevare, che tutta la eredità di Coppola in virtù dell'apprezzo fattone nel 1800. dal Tavolario Schioppa in eſecuzione di decreto del S.R.C. ammontava a duc. 28000., incluſo il prezzo del palazzo in Caſal di Principe, valutato per duc. 3000.: Che la eredità non ſolo era gravata del capitale de' preteſi ducati 20000. dotali; ma pure di altri debiti, ch'egli avea dovuto ſoddisfare, cioè duc. 1571. 80. pagati a D. Antonia Coppola per reſiduo di ſue doti nel 1800., in parte pre-

(1) *Fol.* 21.
(2) *Fol.* 48. *ad* 44.
(3) *Fol.* 45.

preſi a mutuo dal Tavolario D. Gaetano Volpicelli coll' intereſſe del 8 per 100.; e duc. 3400. sborſati a D. Carmela Coppola per ſno paraggio, ed altro nel 1801., oltre duc. 150. occorſi per la contrazione de' debiti, onde ſodisfare tali ſomme, che in tutto formavano ducati 5121. 80.

A queſti crediti certi unì quelli, che aveano biſogno di eſſere liquidati, cioè le ſpeſe per la entrata, e permanenza di D. Roſa.Dioniſia nel Conſervatorio di Suor' Orſola; per le fatighe del poi Caporuota Navarro; per le migliorie ne' fondi ereditarj in ducati 600. circa; per le gravi fatighe fatte nella difeſa delle cauſe ereditarie; e per l' ultima infermità: Vi unì finalmente i ducati 41.10. pagati a D. Pietro Budetti marito di D. Maria Felice Spano.

Non laſciò poi ſenza riſpoſta l' introito de' ducati 2400. per la vendita degli otto moggi di terreno a Vico di Pantano. Diſſe di averne eſtinto un debito ereditario di duc. 1100. co' PP. Agoſtiniani di Averſa; e gli altri ducati 1300. in carte bancali del vecchio conto eſſerſi introitati in parte da eſſa D. Roſa, ed in parte dal Barone D. Gennaro Bammacaro padre, e ſuocero *reſpective*, il quale avea dovuto fare dèlle ingenti ſpeſe in occaſione del matrimonio. Conchiuſe, che *ſalve reſtando a ſuo favore* tutte le ragioni per li crediti, che rappreſentava contro D. Giacomo Spano marito della D.Carmoſina, ordinar ſi dovea, che le ſorelle Coppola quanto alla preteſa ſucceſſione, ed al preteſo pa-

ga-

gamento de' ducati 20000. ſi ributtaſſero dal giudizio; e che deducendoſi dall' aſſe ereditario tutti li debiti, e peſi, rimaneſſe fiſſato il credito alle medeſime appartenente in quella ſomma, per la quale ci foſſe la capienza, e per eſſa la corriſpondente rata di annualità a tenore del convenuto ne' Capitoli matrimoniali, ſenza eſſer turbato dal poſſeſſo de' beni, in cui per effetto del ſuo buon dritto, e del preambolo ſpedito dalla G. C. legittimamente ſi ritrovava (1).

Egli è in conſeguenza delli eſpoſti fatti, ridurſi la quiſtione a' due eſami già propoſti da prima; ſe cioè D. Franceſco Bammacaro ſia erede di D. Maria-Tereſa ſua figliuola trapaſſata in età pupillare ne' beni eſtradotali della di lei madre premorta; e ſe, dedotti prima i crediti, che rappreſenta ſull' aſſe ereditario, dovendoſi in virtù del patto appoſto ne' Capitoli reſtituir le doti, egli goder debba del beneficio del *quandocumque*,

CA-

(1) *Fol. 46. ad 50.*

CAPO I.

Le sole doti di D. Rosa-Dionisia Coppola in ducati 20000. si sottoposero nell' istrumento de' Capitoli all' uso di Capuana, e Nido. D. Francesco Bammacaro è erede di sua figliuola, tolte le sole doti materne, che ha l' obbligo di restituire.

CHi dice matrimonio secondo l' uso di Capuana, e Nido, che consiste nel mero patto, dice una convenzione per cui disciolte le nozze, se non vi fossero figliuoli, o sebene vi fossero nel tempo della morte della donna, poi morissero nella pupillare età; od anche dopo senza testamento, e senza figliuoli legitimi, e naturali, le ricevute doti si debbono restituire agli eredi, e successori della detta donna. Ond' è, che non si può nelle doti materne succedere a' figliuoli dal pupillare sostituto, e nemmeno dal Padre, il quale viene eziandio escluso dalla legittima sulle doti. E' però salva alla donna la facoltà di testare secondo la consuetudine, cioè della decima parte, essendovi figliuoli (1); ancorchè i beni dotali sieno fuor' il distretto di Napoli (2); e non

(1) Consuetudine. *Si qua moriens vir. de muliere habente filios &c.*

(2) *De Franchis dec.* 472.

e non eſſendovi figliuoli, della metà (1); dovendoſi l'altra metà de' beni materni a' cognati proſſimi, e de' paterni agli agnati.

Era già tempo, da che nel Regno aveano i Nobili ne' Capitoli adottati alcuni patti, onde regolare la coſtituzion delle doti, i quali ſi diſſero perciò *uſi de' Proceri, e de' Magnati.* Queſti patti, che per teſtimonianza di Carlo de Roſa (2) non ſi diſcoſtano dal jus noſtro municipale, convenendo colla Coſtituzione *in aliquibus*, e coll'altra *ut de ſucceſſionibus*, non che colle leggi comuni de' Romani, ſul cadere del ſecolo XVI. diſtinti in X. capitoli, ed eſtratti da' protocolli di Notar Gio: Battiſta della Valle, furono dal laboriosiſſimo Camillo Salerno reſi pubblici nell' addizione alla Conſuetudine Napoletana: *Si quis, vel ſi qua, de ſucceſſionibus ab inteſtato*. Col correr degli anni piacque ſopratutto a' nobili di Capuana, e Nido diſcoſtarſi da coſiffatte dotali convenzioni, ſoſtituendone delle nuove. La Conſuetudine *Si quis, vel ſi qua* al defonto ſenza figli legitimi invitava in tutt'i beni paterni li più proſſimi della linea del padre, e ne' materni que' più proſſimi della madre. Non avea però niente provveduto, ove taluno, *turbato na-*

(1) *Conſ. Et ſi teſtator tit. de ſucceſ. mor. ſine filiis ex teſtam.*

(2) *Carolus de Roſa in rubr. de ſucceſſ. ab inteſt. cap. de uſu Capuanæ, & Nidi n.* 533.

naturæ ordine, fuſſe morto, ſuperſtiti i genitori. Surſero quindi delle diſpute interminabili; ma alla fine prevalſe nel Foro la opinione del Napodano (1), *verius putantis conſuetudinem eſſe loquutam, patre, vel matre, aliiſve parentibus non exiſtentibus; ideoque ipſis exiſtentibus ſervandum eſſe jus commune, æqualiter admittens utroſque parentes paternos, & maternos ad univerſam filii hereditatem ſine diſcretione bonorum, ſola inter eos attenta prærogativa gradus*, come per l'autentica *defuncto* veniva diſpoſto. A ſoſtenere intanto la diſtinzione de' beni, che da diverſe linee provvengono, e la conſervazione loro nella famiglia, *unde obvenerunt*, introduſſero i nobili di Capuana, e Nido ne' dotali iſtrumenti il patto, *quo extenditur diſpoſitio Neapolitanæ Conſuetudinis ad omiſſum quoque caſum filii derelictis parentibus defuncti* (2). Il perchè preſſo i Scrittori del Foro fu detto, non contenere il patto del *nuovo uſo*, che la ſucceſſione ſecondo la Conſuetudine *Si quis, vel ſi qua, addita parentum excluſione* (3). Tali nuovi uſi divennero dopoi comuni a'Nobili di quelle Piazze, e ſi differo *uſi di Capuana, e Nido*, e per diſtinguerli da-

(1) *Napod. ad d. conſ. n.* 133.

(2) *Capyc. deciſ.* 210. *de Franchis in addit. ad d. Conſuet. & deciſ.* 807.

(3) *Joſeph de Roſa conſ.* 65.

dagli antichi *de' Proceri*, *e de'Magnati*, ſi diſſero alla *nuova maniera*, come i primi *alla vecchia*. Non valſerò però, che come un patto, cui li contraenti volentieri ſi ſottomettevano, come dal VI. articolo di eſſi ciaſcun rileva, dicendoſi quivi la formola, colla quale venivano adottati, ch' è queſta: *Quibus omnibus juribus, ac ſucceſſionibus ipſis, & legitime debitis in caſu prædicto dicta uxor, & ſic partes ad invicem renunciaverunt per ſtipulationem &c. & juraverunt &c.* Ond'è, che Carlo de Roſa, ed Antonio d'Aleſſandro (1) diſſero, valere come patti, e nella maniera, che piacque a'contraenti di eſprimerſi, e di adottarli. Anzi il Panzuto (2) cogli eſempj di molte deciſioni del S.R.C. ha dimoſtrato, preſſo li ſteſſi Nobili ſli Capuana, e Nido non valere tali uſi, *niſi expreſſa inter ipſos pactio interceſſerit*, checchè aveſſer detto da prima il Regente Merlino, Fabio di Anna, e Carlo de Roſa (3). Il P. Molfeſio con chiarezza da non poterſi deſiderare maggiore ci reſe ancor' egli certo di queſta verità, ſcrivendo: *Hodie indu-*

(1) *Card. de Roſa ad Conſuet. Neap. tit. de ſucceſſ. ab inteſt. n.* 518. *de uſu Cap., & Nidi, Antonius de Alexandro ad conſ. ſi quis, vel ſi qua n.* 186.

(2) *Paz. controv.* 17. *n.* 60., *& ſeq.*

(3) *Merlin. lib.* 2. *controv. cap.* 49. *n.* 20. *Fab. de Ann. conſ.* 118. *n.* 5. *Carol. de Roſa ibid. n.* 328.

dubitandum eſt, ut hujuſmodi uſus ſolum vim habeat in vim pacti; & tunc ſolum, quando expreſſe in vim pacti deducitur (1).

Per farc'intanto d'appreſſo alla quiſtione, che abbiam tralle mani: non tutti gli articoli di tali uſi da noi verranno eſpoſti; ma que'ſoltanto, che influir poſſono nel giudizio preſente. Il perchè ci ſembra opportuno, omeſsi gli altri, traſcrivere il terzo, ch'è queſto: *Et ubi non ſupereſſent liberi ex dicto matrimonio ſuperſtites, vel etiamſi tempore mortis dictæ uxoris liberi ex eodem matrimonio ſupereſſent, & poſtea adita hereditate, vel non adita per eos, vel alium, ſeu alios eorum nomine, liberi ipſi decederent, vel morerentur in pupillari ætate, vel poſt quandocumque ab inteſtato ſine liberis legitimis, & naturalibus; dictæ dotes modo prædicto receptæ veniant, & devenire debeant, & ipſarum reſtitutio realiter fiat, & fieri debeat heredibus, & ſucceſſoribus dictæ uxoris, ſeu heredibus dotantis in pace, & ſine moleſtia, & contrarietate quacumque, ac omni exceptione remota: ita quod eo caſu, quo, ut prædicitur, reſtitutio eſt facienda dictarum dotium heredibus, & ſucceſſoribus uxoris, ſeu dotantis; ejus viro, vel aliis quibuſcumque perſonis (eiſdem liberis, ſicut prædicitur, decedentibus in pupillari ætate, vel poſt quandocumque*

(1) *Molfeſ. ad conſ. tom. 1. pag. 10. cap. 4. n. 20.*

que ab inteſtato ſine liberis legitimis, & naturalibus) ex paterna linea, vel etiam ſuccedenti eis vigore pupillaris ſubſtitutionis, vel aliter, nullum jus in ejuſdem dotibus, ſicut prædicitur, datis, & receptis acquiratur. Sed ipſas dotes, ut prædicitur, quicumque heres dictorum filiorum procreandorum, ut ſupra dictum ex matrimonio ſupradicto eis vel ab inteſtato, vel ex pupillari ſubſtitutione, vel aliqua jure quocumque ſuccedens heredibus, & ſucceſſoribus dictæ uxoris reſtituere teneatur, abſque detractione alicujus portionis jure naturæ forſan debitæ, ſeu debendæ dicto marito in eiſdem dotibus dictorum filiorum ſuorum exinde procreandorum ex dicto matrimonio (1).

Altre volte ſi diſputò nel Foro ſulla ſuſſiſtenza di queſti uſi: ma dopochè da Camillo Salerno furono nel 1576. reſi publici per le ſtampe fralle conſuetudini Napoletane, ed oſſervati dal Regio Collateral Conſiglio, terminarono le conteſe (2). Non fu però mai preſſo alcuno ſcrittore erudito, o Forenſe dubitato, che gli uſi anzidetti, e ſopratutto il terzo de' ſuoi articoli da noi traſcritto, foſſe eſorbitante; per-

(1) Vedi il Commentario del Marcheſe Antonio Letizia ſugli *uſi de' Proceri, e de' Magnati, e di Capuana, e Nido pag.* 233. *Matteo degli Afflitti deciſ.* 273.

(2) *Gregorio Grimaldi Iſtoria delle Leggi, e Magiſtrati del Regno di Napoli lib.* 13. *pag.* 59.

perchè contrario al *jus* comune, ed offensivo della equità naturale. Nell' ampio corpo della Ragion Civile infinite son leggi, le qnali prescrivono, essere il Padre il vero erede de' suoi figliuoli nelle doti materne, o che muojano nella età pupillare, o quandocchè sia, senza testamento. Sono troppo note, per non doverle noi trascrivere, la legge *scripto herede*, §. *unde liberi*; e le leggi 1. 6., e 8. *ff. ad S. C. Tertullianum*: La legge *Liberi* §. *sin autem C. de inoff. testam.*: La legge 1., e 4. §. *sin autem ab. defuncto*; e tutto il titolo *ad S. C. Tertullianum* §. *Consequens est*, *Auth. de hæred. ab intestat. venient*. E queste leggi sono distrutte per l'uso di Capuana, e Nido. Ne soffre assai ancor' essa l' equità naturale. Le successioni de' genitori alla eredità de' figli, diconsi doveri della natura; il perchè la legge delie XII., che la madre escludeva dalla successione del figlio, fu riprovata, come iniqua dall' Imperador Giustiniano nel §. *sed nos Inst. ad S. C. Tertullianum*. *Idque*, quivi è detto, *impium esse credidimus*. Non è soltanto l'onore dovuto al sangue, o il conforto per la perdita del figlio; ma è un dritto fondato sulla eguaglianza de' doveri, che de' figli siano eredi li genitori. Il Rovito molte cose scrisse, e dottamente per dimostrare equissima, ed alla natura uniforme questa successione (1); *Nam*,

(1) *Rovit. conf. 29. n. 10. lib. 2.*

come avverte il Rodoerio (1), *æquior nulla lex dari poteſt præter illam, quæ parentes ad luctuoſam liberorum hereditatem admittit*. Coſicchè lo ſteſſo Plinio inſegnò: *Pater ſine diminutione poſſideat, nec ſocium herediratis accipiat, qui non habet luctus*. Degne ſono di non peritura memoria le voci della legge ne' Digeſti: *Turbato tamen ordine mortalitatis, non minus parentibus, quam liberis pie relinqui debet* (2). E fu perciò, che 'l Napodano tanta ſtranezza riconobbe nella ſucceſſione del figlio, negata al Padre, che pieno di orrore eſclamò: *Præterquam nunquam legimus, aliquam legem etiam Paganorum exheredare patrem ſine cauſa de bonis filii; & hoc ſi eſſet, hæc lex municipalis Chriſtianorum eſſet crudelior legibus omnibus etiam Paganorum* (3). Se ſi volge benchè paſſaggiero lo sguardo alle Nazioni culte, o barbare, che ſieno: preſſo tutte rinverremo quanto alla ſucceſſione riſpettata la natura, e le ſue leggi. Culti i Greci ammiſero il Padre al godimento de' beni, che preſſo del figlio ſi ritrovavano, allorchè moriva nella età pupillare, o *ab inteſtato* in qualunque tempo, ſenza diſcendenti legitimi, e naturali. Barbari i Longobardi tanto è lontano, che aveſ-

ſe-

(1) *Rodoer. ad Reſol. 70. da Marinis n. 12.*

(2) *L. non etſi parentibus ff. de inoff. teſtam.*

(3) *Napod. in Conſuet. ſi quis, vel ſi qua gloſ. præterquam n. 182.*

ſero al Padre negata la ſucceſſione del figlio, che anzi ebbero quella legge così da eſſi riſpettata. *Quicunque ex quacumque natione legitimam uxorem accipit, vel acceperit; ſi eam mori contigerit ſine filiis amborum, vir uxori ſuæ ſuccedat, & omnia percipiat* (1). Egli è per le coſe dette, che eſorbiaante è l'uſo di Capuana, e Nido, il quale conſidera, com'eſtinti i genitori, per dare la ſucceſſione de' figliuoli a quella linea, onde pervennero i beni. E ſe tale egli è di fatto queſt'uſo; il più ſtrettamente, che ſi poſſa, deves' interpetrare, quando in virtù di un patto fu da' contraenti adottato. Non deveſi eſtendere da caſo a caſo; e debbonſi piuttoſto impropriare l'eſpreſſioni per ſminuirne il rigore, anzicchè arzigolare per rinvenirvi quello, che non vollero, o non penſarono i contraenti.

Antica è la diſputa, ſe il patto di Capuana, e Nido abbraccia la Conſuetudine Napoletana, *ſi quis, vel ſi qua*, e la rinuncia di ogn'altra ſucceſſione di beni, che provengano *ex parte matris*, ov'eſpreſſamente non ſieſi della Conſuetudine parlato, ed alla ſucceſſione rinunciato. Non intendiamo teſſere quì un catalogo de' Scrittori, che riempirono i volumi loro pel *prò*, o per il *contra* ſecondo i tempi, o la paſſion della cauſa, che difendevano, li conſigliava. Noi teniam certo, che non debba eſtenderſi oltre le doti promeſ-

(1) *L.* 30. *Longob. de ſucceſſ.*

meſſe, quando così fiaſi convenuto; la donna non è di que' Sedili di Capuana, e Nido; ma del regno; ed i beni ſono fuor' il diſtretto Napoletano. Invero ſe negli altri caſi è vietata la eſtenſione ne' patti, che non permettono nè ſupplire le coſe omeſſe, nè aggiunger verbo a quanto ſtrettamente fu convenuto; molto più val queſta regola nelle circoſtanze di vederſi adottata una convenzione, che diſtrugge la legge, e fu introdotta dall' intereſſe delle nobili famiglie di Capuana, e Nido. Chi da ſe viene ad aſſoggettarviſi, mentre con altro dritto, ed altri uſi erano i ſuoi beni regolati; non vuole al certo, che ſi traſcorra al di là delle coſe da lui volute: il perchè le diſpute, che quindi ſorgono, decider ſi debbono con principj del tutto diverſi, cioè co' nativi, o con quei del proprio territorio, col *jus commune*, e di natura. Allontanar ſi debbono in queſto caſo le regole, che contengono la eſorbitanza, e la ingiuſtizia: deveſi quella intelligenza dare al patto, che è più uniforma all' oggetto, che ſi prefiſſero i contraenti. Ed ecco, onde è addivenuto, che tra' Scrittori Forenſi ſi è pel *prò*, e per il *contra* ſovente ſcritto intorno al patto, di cui parliamo. Da quei, che in favore de' Nobili de' Sedili allegarono, tutte le maſſime furon dirette all' oſſervanza de' motivi, che fatto aveano introdurre la nuova uſanza. Coloro, che le Napoletane Conſuetudini commentarono, di perſone, e di beni del territorio Napoletano parlarono, e ſcriſſero. I più accorti però, che videro le tante volte adottarſi da' Provinciali gli ſteſſi uſi, e per i beni alle Conſue-

tudini non ſoggetti, o da Napoletani non de'Sedili; ſegnaron ſempre le vie ſicure, che furon quelle di reſtringere la operazion del patto a quelle coſe ſoltanto, cui eſpreſſamente ſi ſottopoſero i contraenti. Con queſte premeſſe, che ſono note a chiunque con ſana critica delle Conſuetudini Napoletane ſeppe, leggendole, occuparſi; claſſificaremo i Scrittori, de'quali i più rilevar vogliono quel, che giova alla cauſa, che difendono: pochi la verità.

Incominciamo intanto dal ſottiliſſimo Antonio d' Aleſſandro, che nella conſuetudine *ſi quis, vel ſi qua* dice: *Nota, quod renunciatio, quam facit maritus* alla nuova maniera, *de non ſuccedendo filiis naſcituris ex matrimonio in dotibus, non excludit patrem a ſucceſſione filii in aliis bonis maternis*. Molto più, ſe la donna non ſia Napoletana, ed i beni ſian fuori il diſtretto. Il Regente de Marinis (1). *Dixi in terminis uſus, patrem filio non ſuccedere, filiumque patri ſuperſtiti de bonis paternis teſtamentum condentem non teneri legitimam reliquere: hoc tamen intellige, ſi bona materna intra diſtrictum ſita eſſent, quia ſi extra, pater filio ab inteſtato morienti ſuccederet, & ſi ex teſtamento decederet, teneretur patri debitum bonorum ſubſidium relinquere. Ita contra Annam Conſ. 92. defendit Georg. allegat. 23, & Molfeſ. part. 2. de bonis quæſt. 24. per to-*

(1) *Reg. de Marinis lib. 1. reſolut. 70. n. 27.*

totam, & ibi in Addit. tom. 2., & colligitur ex dictis per Antonium de Alexantro in adnotatione ad dictam consuetudinem: Si quis, vel si qua.

Il Molfesio trattò magistralmente la controversia medesima sulla consuetudine anzidetta *si quis vel si qua tit. de bonis*; ove dopo aver riportate le opinioni di Fabio di Anna nel Consiglio 92., dice: *Contrariam sententiam amplector, quæ salva pace dicti Consiliarii eruditissimi, est de jure verior, & receptior etiam secundum authoritatem rerum judicatarum.* Quindi riporta un' infinito numero di Scrittori, che la sua opinione sostengono; e dopo aver recati gli esempj della cosa giudicata, conchiude: *Patet igitur ex prædictis, hanc nostram sententiam, & majori Doctorum calculo, & rerum judicatarum authoritate, validioribus rationibus etiam esse munitam, ut etiam ex dicendis patebit, & quod plus est, ex Doctoribus relatis pro contraria opinione nonnulli sibi ipsis non constant.*

Carlo de Rosa sopra le Consuetudini Napoletane, ove parla *De usu Capuanæ, & Nidi*, scrisse: *Imo si præmoriatur uxor, cui filii successerunt, si postea filii moriantur, pater in eorum bonis maternis non succedit, ex præmissa ratione, quia renunciatio facit habere renunciantem pro mortuo. Pisanell. ad banc cuusuet. fol. 117. Glos. & sic Marin. Frec. ad banc consuet. fol. 122. Glos. Nota.* Sed Ansonius de Alexandro *ad banc consuetudinem fol. 113.* Glos. Nota, *hoc intelligit solum respectu dotium, quia in cæteris bonis pa-*

pater non excluditur, niſi etiam de cæteris bonis ſit expreſſe viciſſim pactum: ſubdens, ita vidiſſe expreſſe actum in quibuſdam contractibus.

Queſta è la dottrina del Foro. Non abbiamo nè ozio, nè voglia di affaſtellare altre autorità, che la confermino; molto meno di riſpondere a quel, che ſi è ſcritto per le Sorelle Coppola. Allorchè verrà detto, eſſervi un ſolo Scrittore, che non chiami eſorbitanti, e contrarj al dritto di ogni Nazione barbara, o culta; al jus commune, e del Regno; al Conſuetudinario Napoletano; ed alla equità Naturale gli uſi di Capuana, e Nido. Quando ci ſi dimoſtri, che tali uſi altrimenti obblighino, che in vigor di un patto, cui piaccia a' contraenti di ſottoporſi; e che non poſſino i contraenti medeſimi, ove ſopratutto non ſiano ne' Napoletani, nè del rango de' Nobili, che l'introduſſero, in una parte adottarli, ed in altra non già. Quando infine ſi potrà dire, che nel Foro ſi ſoſtenne mai, eſſere gli eſtradotali ſuori il diſtretto ſottopoſti alla operazione di tali uſi, mentre la donna, che tolſe il marito, non eſſendo nè Napoletana, nè di que' Sedili, vi aſſoggettò le ſole doti, e niente di più. Diremo allora, che le ſorelle Coppola non ſian venute a ſoſtenere una ſtranezza, ſopra riboboli, ed autorità recate in mezzo per bizzaria, e mal' inteſe. Noi vogliam dar termine a queſto articolo con alcuni belli reſponſi, che ſono ſcritti ne' libri de'

Di-

Digeſti. Il Giureconſulto Celſo (1). *Quicquid adſtringendæ obligationis eſt, id niſi palam verbis exprimitur, omiſſum intelligendum eſt; ac fere ſecundum promiſſorem interpretamur: quia ſtipulatori liberum fuit verba late concipere.* Il Giureconſulto Pomponio propone il caſo di colui, che per la ſtipula sì obbligò di dare *dieci, o quindici; dopo un anno, o dopo il biennio;* e diſſe, che debbonſi *dieci, e dopo il biennio, e non più, nè prima*; poichè nelle ſtipulazioni è regola, che ſi deve ſempre il meno, e il più tardi. *Si ita ſtipulatus fuero: decem, aut quindecim dabis? Decem debentur. Item ſi ita: poſt annum, aut biennium dabis? poſt biennium debentur. Quia in ſtipulationibus id ſervatur: ut quod minus eſſet, quodque longius, eſſe videtur in obligationem deductum* (2). Altrove (3). *Si ita ſtipulatus fuero, decem, aut quinque dari ſpondes? quinque debentur; & ſi ita, Kalendis Januariis, vel Februariis dari ſpondes? perinde eſt, quaſi Kalendis Februariis ſtipulatus ſim.*

Perchè non ſi pecchi contro il galateo della ragione, e le dottrine rapportate non ſembrino ſcritte alla buona ventura, chiamiamo le ſorelle Coppola a rileggere il patto

(1) *Celſus L. 99. ff. de V. O.*

(2) *Pomponius L. 109. ff. de V. O.*

(3) *Idem L. 12. eod.*

to appoſto nell' iſtromento de' Capitoli. Dopo di eſſerſi in eſſo parlato della reſtituzione delle doti ſi ſoggionſe: *E ciò in caſo, che detto matrimonio ſi diſcioglieſſe per morte, che ſia lontana, di alcuno di eſſi futuri conjugi; ed in ogni caſo, ed evento della reſtituzione, ed aſſicurazione di dette doti* (ſenza virgola, e ſenza punto), *ſecondo l'uſo, e coſtume delle nobili Piazze di Capuana, e Nido di queſta Città, volgarmente detta alla nuova maniera* (ſenza virgola, e ſenza punto, come ſopra) *colla reciproca rinuncia alla ſucceſſione de' figli, che moriſſero in età pupillare, o dopo quandocumque ab inteſtato ſenza figli legitimi, e naturali*: (qui ci vogliono due punti): *e con tutti gli altri patti a detto nuovo uſo appoſti, e ſoliti apporſi* (quì punto, o due punti). *Al quale nuovo uſo eſſe Signore parti ſi ſottomettono, e vogliono ſtare per le ſuddette doti tantum. Salva però, ed eſpreſſamente riſervata alla ſudetta Signora D. Roſa la poteſtà, e facoltà morendo con figli di teſtare, e diſporre di dette doti ſecondo la conſuetudine di queſta Città ridotta in ſcriptis; e morendo, quod abſit, ſenza figli di poterne diſporre intieramente* (1).

E'

(1) Deve il S. C. perdonarci, ſe parliamo di punti, virgole, e galatei. Le ſorelle Coppola hanno uſato eſſe le prime queſto linguaggio, cui abbiam creduto riſpondere, come

E' queſto il patto? Ci manca niente? Non pecchiamo dunque contro il *galateo di Celſo*; e ſiam liberi dell' accuſa di *Eſchine contro Demoſtene* nella ſua Orazione contro *Cteſifonte*. Anzi a dire il vero, coutro del *galateo di Celſo* ſembra aver peccato le ſorelle Coppola; e meritare pure l'accuſa di *Eſchine*; poichè a dimezzo hanno eſſe uſato del patto, che noi abbiam traſcritto intieramente. Vorremmo però, che mentre eſſe sfiorano la loro erudizione con delle peregrine notizie, colle quali ci fanno grazia iſtruirci; non peccaſſero contro il galateo del buon ſenſo. Si diſponga il patto ſecondo le regole. D. Roſa-Dioniſia gentil donzella di Averſa, e non de' ſedili di Capuana, e Nido, niente poſſedeva nel diſtretto Napoletano: veniva regolata, e favorita dal Marcheſe Mazzocchi Preſidente del S. R. C., e da D. Bernardo Navarro, poi Caporuota dello ſteſſo S. R. C. Ella fu, che agli uſi di Capuana, e Nido ſi ſottopoſe in virtù di un patto dettato dal Navarro, e da Mazzocchi approvato. Giureconſulti i due grandi uomini, ed ornamento del Foro noſtro, non ignoravano nè gli uſi, nè la operazion del patto, che vollero appoſto ne' capitoli, quantunque la giovane ſpoſa nè Napoletana foſſe, nè aggregata ad alcun ſedile. Quindi con

me può rilevarſi dall'allegazione in loro nome reſa pubblica per le ſtampe a' 25. Maggio 1805.

con modi ſemplici, e chiari dell'eſpreſſioni ſi avvalſero, che i dubj toglievano, e ſulle quali cavillar non potevas' in ogni tempo. Ma dov' è, che le coſe certe non ſono ſoggette agli arzigogoli? E' la condizione dell' ingegno umano, che o per bizzarria, o per debolezza mena ſovente l'oſcuro infra le coſe chiare; e non fa vedere nel fitto meriggio lo bufalo nella neve. Eſempio di ciò più bello della conteſa, che ora trattaſi, eſſervi non potrebbe. Furon le doti diſtinte dagli eſtradotali. Per le doti ſoltanto ſi ſtipulò: ſe ne promiſe la ſoddisfazione ſul prezzo de' beni ereditarj paterni; e quindi ſi fiſſarono i caſi della reſtituzione. Queſta reſtituzione, ſi diſſe, doverſi regolare ſecondo gli uſi di Capuana, e Nido colla reciproca rinuncia alla ſucceſſione de' figli, che moriſſero in età pupillare, o dopo *quandocumque* ſenza figli legitimi, e naturali.

Senzacchè più oltre ſi traſcorra; fermandoci per un momento ſulle parole, che uſarono in queſta parte del patto i contraenti, noi trovaremo, che mentre e doti, ed eſtradotali la donna portava ſeco al marito; delle doti ſi tenne ſoltanto ragionamento; di queſte ſi ſtabilì la reſtituzione; queſte a' nobili uſi ſi ſottopoſero; ed a queſte pure ſi riportò la rinuncia quanto alla ſucceſſione. Sarebbe un' impropriare le parole; un volere nel patto quello imaginare, che ſi volle omettere, o piacque di rifiutare qualora la rinuncia eſtendere ſi voleſſe a tutte quante le ſucceſſioni, ancora degli eſtradotali; mentre fu eſſa preſcritta, in par-

landoſi delle doti, e non di altro. Infatti a togliere gli equivoci, e perchè riſtrettiva alle doti la rinuncia ſi riputaſſe; nè gli uſi di Capuana, e Nido ad altro eſtendere non ſi poteſſero; a lettere di appigionaſi fù ſoggiunto: *Al quale nuovo uſo eſſe Signore parti ſi ſottomettono, e vogliono ſtare per le ſudette doti tantum*. Forſe queſto non baſta a far riavere le ſorelle Coppola dallo errore, nel quale caddero ad occhio aperto? Leggano, ſenza intrattenerſi, il patto, che ſubito in continuazione delle premeſſe ſi appoſe, della riſerva di teſtare, e diſponere, avendo figli, *ſecondo la conſuetudine ridotta in iſcritto*; e non avendone, *intieramente*. Per non farla lunga. Ci ſi dica, ſe uno degli articoli di Capuana, e Nido, ſia, o nò la riſerva di teſtare, che alla donna ſi accorda? Signor sì.; è il IV., ch'è queſto: *Salva poteſtate teſtandi dictæ uxori juxta uſum Conſuetudinis Neapolitanæ in ſcriptis redactæ*. Ma a che perdere il tempo, e la carta per eſprimere la *riſerva*; ſe queſta è una parte di quelli uſi, a' quali ſi ſommettevano? Nò che non a caſo conſigliò Navarro, ed approvò Mazzocchi la riſerva; poichè la conſuetudine, di cui negli uſi ſi parla, alla donna altra facoltà non accorda, che di teſtare della decima parte con figli, e della metà, ove non ve ne ſono. La riſerva però, che D. Roſa ſi fece, e fù ſcritta, la facoltà accordavale di diſponere, morendo ſenza figli, delle intiere doti. Addio dunque uſo delle Nobili piazze: ſe ne mandò per tal mo-

do

do in aria con due parole. Così ſenza figli morendo D. Roſa, diſponeva degli eſtradotali, e delle doti; e 'l patto di Capuana, e Nido, bello, e tondo, rimaneva ſcritto nel protocollo del Notare ſtipulatore. Che riſpondon quì le ſorelle Coppola? Si ſottopoſero i contraenti agli articoli tutti, e ſei *della nuova maniera*; od a quelli, che loro piacque, e dichiararono di volere?

Non più. In un giudizio eſecutiviſſimo, in cui ſiamo, baſta quanto abbiam detto. La carta, con cui agiſcono le ſorelle Coppola, lo iſtrumento de' capitoli, è nella lettera contraria ad eſſeloro: molto meno rinvengono ſcampo alcuno nel ſentimento, che offre a chiſiaſi il patto, e 'l compleſſo intiero di quella ſtipulazione. Le doti *tantum* ſi aſſoggettarono agli uſi di Capuana, e Nido; colla facoltà però di teſtarne intieramente morendo ſenza figli la D. Roſa. Se dubio alcuno ſorgeſſe; deve queſto riſolverſi a ſoſtenere la ſucceſſione della figlia a prò del padre. Ci rammenta, che i Nobili uſi ſono eſorbitanti, e non equi, nè giuſti; ed obbligano in virtù di un patto, Che la donna non era nè Napoletana, nè di Sedile; ma di Averſa. Che i beni ſon tutti fuor' il diſtretto Napoletano. Che gli eſtradotali ſi laſciarono alla diſpoſizione del jus comune. Che la dottrina del Foro garantiſce la ſucceſſione; Ci rammenta del reſponſo di Celſo. *Quicquid adſtringendæ obligationis eſt, id niſi palam verbis exprimitur, omiſſum intelligendum eſt; ac fere ſecundum promiſſorem in-*

repetramur: Quia ſtipulatori liberum fuit, verba laxe concipere (1). Conchiudaſi con Pomponio: *In ſtipulationibus id ſervatur: ut quod minus eſset, quodque longius, eſſe videtur in obligationem deductum* (2).

CAPO II.

Le dori nella ſomma di ducati 20000, *detratti i debiti ſodisfatti, ſono ſottopoſti alla reverſibilità a favore degli eredi di D. Roſa-Dioniſia Coppola; ma D. Franceſco Bammacaro, che deve reſtituirla, gode del beneficio del* quandocumque.

DUe eſami, e nobili amendue ſi preſentano al Magiſtrato. I debiti ſodisfatti ereditarj, o contratti in occaſion del matrimonio, gravitano ſulle doti, su gli eſtradotali, o ſulla maſſa intiera de' beni? Debbonſi eſſi, o nò dedurre? Le doti depurate da' peſi debbonſi ora reſtituire; o D. Franceſco Bammacaro potrà pagare le annualità alla ragion fiſſata nello iſtromento dotale, ove non gli piaccia reſtituirle?

Non

(1) *L. 99. ff. V. O.*

(2) *Pomponius l. 109. ff. eod.*

Non dobbiamo occuparci ſullo eſame della prima controverſia, non ſoffrendolo l'indole del giudizio, in cui ci verſiamo. Certo è però, che ſe vi eran debiti ereditarj; ſe ſi ſono ſopportati peſi in occaſione del matrimonio; ſe eſiti ſi ſono fatti o per conſervar i beni, o per l'ultima infermità di D.Roſa-Dioniſia, e della ſua figliuola: debbonſi le ſoddisfatte ſomme dedurre; e 'l più, che vi reſta, ſarà ſoggetto alla reverſibilità, ed alla ſucceſſione. Non deve il creditore, chiunque ſia, imbarazzarſi delle diſpute ſulla operazione del patto di Capuana, e Nido; nè ſul modo, come hannoſi le doti a reſtituire. Il creditor precapiſce, poichè tutt' i beni ſono a lui ipotecati. Maſſime ſono queſte a tutti note, nè poſte mai in dubio da alcuno. L'indagine, che dee farſi, il valore de' beni riguarda, e l'importo de' debiti da dedurſi. A queſt'obligo così adempiamo, quanto ſia baſtevole, perchè lo ſtato ſi rilevi della eredità Coppola, e de' crediti, che vi ſi rappreſentano. Il valore della eredità ſecondo l'apprezzo fattone nel 1800. per eſecuzione de'decreti del S. R. C. non oltrepaſſa i ducati 28 mila, incluſo il palazzo in Caſal di Principe riportato per ducati 3000. I debiti per altra parte ſono, cioè ducati 1571. 80. pagati a D. Antonia Coppola per reſiduo delle ſue doti in moneta ſonante nel 1800. in virtù di lettere eſecutoriali. Ducati 3400. pagati a D.Carmela Coppola nel 1801., in eſecuzione di ſentenza dello ſteſſo S. C., oltre l'intereſſe; e ducati 150., che ſi eſita-

rono per rinvenire in piazza queſta ſomma. *In unum* ducati 5121. 80. A queſti debbonſi unire ancora altri debiti, che certi di loro natura, han però biſogno di eſſere liquidati. Vi ha delle ſomme, che furon pagate al Caporuota Navarro; di quelle sborſate per le migliorie de' fondi ereditarj, per le diverſe liti, per lo mantenimento di D. Roſa nel Conſervatorio di Suor Orſola, per l'ultima infermità di lei, e per ogn' altro, che già fu detto nella ſpoſizion del fatto. Son queſti debiti, che riguardando la D. Roſa, gravitano ſopra i beni, pe' quali è diſputa. Potranno le ſorelle Coppola non ſoddisfarli; o mentre cercano la reſtituzion delle doti, ſcanſeranno la ritenzione (a) che ne pretende per la concorrente quantità D. Franceſco Bammacaro?

Le coſe, che abbiam dette intorno a' debiti, che debbonſi ſodisfare, non ammettono nè riſpoſta, nè eccezione. Quindi ci facciam volentieri ad eſporre le ragioni, che al D. Franceſco aſsiſtono, valevoli ancora, ſe foſsimo in un giudizio plenario, non che nello eſecutiſsimo, in cui ci verſiamo, per eſcludere le ſorelle Coppola dalla domandata reſtituzione de' ducati 20000. E quì non vorrei, che ſi credeſſe, farſi da noi diſputa, ſe le doti ſono, o nò ſoggette alla reverſibilità. Tenghiamo ſolo, che 'l Bammacaro poſſa reſtituirle, quando gli piaccia, ſenzacche intanto ſi trattenghi un momento dalla ſoddisfazione degl' intereſsi, colla ritenzione delle ſomme per gli eſiti ſofferti; o per li de-

(a) Nella legittima della dote nò ha luogo la ritenzione, ſi taceat legi unicæ C. de rei uxoriæ actione

debiti contratti, ed eſtinti di conto della D. Roſa.

Il patto contenuto nello iſtrumento de' Capitoli egli fu, che D. Roſa-Dioniſia per le ſue doti ſi *coſtituiva, cedeva, ed aſſegnava ſul prezzo di tutt' i beni ereditarj paterni ducati* 20000., *e pendente il pagamento di eſſi ſi obbligava di corriſpondere a beneficio di D. Franceſco, e del Barone D. Gennaro di coſtui padre annui ducati* 800. *alla ragione del* 4. *per* 100. *dal dì, che ſi ſarebbon contratte le nozze in avanti; ipotecando all' effetto tutti i ſuoi beni paterni per cautela de' ſuddetti ducati* 20000.; *e pendente il di loro pagamento, degli annui ducati* 800.

Per altra parte D. Franceſco, e 'l Barone D. Gennaro *ſi obbligarono reſtituir le doti, nel caſo dello ſcioglimento del matrimonio, trovandoſi ſodisfatte, nella ſteſſa maniera, che l' avrebbono ricevute; e non trovandoſi ſodisfatte, retrocedere la medeſima promeſſa* (1).

Noi non neghiamo la regola del dritto, ch' è di Pomponio: *In omnibus obligationibus, in quibus dies non ponitur, præſenti die debetur* (2), nè l'altra di Paolo: *Cum tempus in teſtamento adjicitur: credendum eſt pro hærede adjectum, niſi alia mens fuit teſtatoris: ſicuti in ſtipulationibus, promiſſionis gratia tempus adjicitur* (3). Ancor' egli Ulpiano lo

(1) *Fol.* 27. *a ter.*

(2) *Pomponius l.* 14. *ff. de R. J.*

(3) *L.* 17. *ff. eod.*

lo ſteſſo diſſe nella *l.* 41. *ff. de V. O.* Ma mentre queſte diſpoſizioni del dritto non s' ignorano da chiccheſsia; veggiamo bene, che adattabili non ſono alla quiſtion noſtra. Se ſi prometton mille, non *adjecto die : confeſtim mille debentur*. E queſto è vero. Se per contrario ſi prometton mille per dote, o in Olanda, *die non adjecto ; confeſtim non debentur :* ma *dal dì*, che ſaran contratte *le nozze*, o che potranno nell' Olanda *li mille* pervenire. E' queſto è ancor vero. Le regole dunque della legge, che rapportammo, adattabili non ſono all' uno, ed all' altro caſo. Ulpiano propone le ſpecie, come appreſſo. *Eum, qui Kalendis Januariis ſtipulatur, ſi adjiciat primis, vel proximis: nullam habere dubitationem; palam eſt. Sed & ſi dicat, ſecundis, vel tertiis, vel quibus aliis : æque dirimit quæſtionem. Si autem non addat, quibus Januariis ; facti quæſtionem inducere, quid forte ſenſerit: hoc eſt, quid inter eos acti ſit ; utique enim hoc ſequimur, quod actum eſt, eaſque adſumemus : ſi autem non appareat, dicendum eſt, quod Sabinus, primas Kalendas Januarias. Plane ſi ipſo die Kalendarum quis ſtipulationem interponat, quid ſequamur? Et puto actum videri de ſequentibus Kalendis. Quotiens autem in obligationibus dies non ponitur, præſenti die pecunia debetur : niſi ſi locus adjectus ſpatium temporis inducat, quo illo poſſit perveniri* (1). Dal reſponſo di Ulpiano me-

(1) *Ulpianus L.* 41. *ff. de V. O.*

meglio, che dalla *diceria Forenſe*, è manifeſto, che quando dubio del tempo ſorga, ſtabilito, ovvero nò il giorno del pagamento nella ſtipulazione, divien di fatto la quiſtione; e deveſi vedere, *quid forte ſenſerit; hoc eſt, quid inter eos actum ſit; utique enim hoc ſequimur, quod actum eſt*. Vengano ora le ſorelle Coppola ad eſaminare la ſtipulazione contenuta nello iſtromento de' Capitoli. D. Roſa Dioniſia ſi coſtituì la dote in ducati 20000., e li promiſe, ed aſſegnò ſul prezzo de' fondi ereditarj paterni; volendo, che li ſteſſi fondi, e la *pluriſvalenza* loro ſi teneſſero in conto di eſtradotali; e pendente la ſodisfazione, colla ipoteca ſopra tali fondi promiſe l'intereſſe del 4. per 100. in annui ducati 800. dal dì della contrazion delle nozze in avanti. Ora domandiamo: Li ducati 20000. da D. Roſa-Dioniſia promeſſi ſi doveano *confeſtim* dal dì delle nozze? od eſſendoſi obligato al pagamento di annui 800. colla ipoteca de' beni, ſul prezzo de' quali eraſi la dote in quella certa ſomma coſtituita, rimaneva a lei libero quandocchè le foſſe piaciuto, di ſodisfarli? Li promeſſi duc. 20000. per la natura del contratto ſi avrebbon dovuto *confeſtim* dal dì delle nozze; ma la donna in iſcambio, e pendente il pagamento, promiſe annui duc. 800. al 4. per 100. da quel giorno in avanti: promiſe la ipoteca ſopra de' fondi ereditarj per li duc. 20000; e per li ſtabilit' intereſſi. Dunque *non debebantur confeſtim*; o per lo meno *facti quæſtionem inducere, quid forte ſenſerit*. Egli però non è

ſo-

ſolo per le rapportate ragioni, che le doti furono di annui ducati 800. pel Capitale de' ducati 20000. ſul prezzo de' fondi ereditarj paterni. Allorchè ſi obligò Bammacaro, ne' caſi dello ſcioglimento del matrimonio, di reſtituire le doti, ne promiſe la intiera reſtituzione; ma nella maniera, che ricevute le avrebbe, trovandoſi di già pagate: e non trovandoſi ſoddisfatte, ſi obligò *di retrocedere la ſteſſa promeſſa* (1). Le doti non furono altrimenti ſoddisfatte nello giro di anni ſei, quanto durò il *matrimonio*; ma ſolo furon pagate le annualità, ch' eranſi convenute del 4. per 100. Quali doti adunque dovrà Bammacaro reſtituire? Non avendo nè danajo, nè fondi ricevuti, deve ſolo *la promeſſa fattagli retrocedere*, val dire deve pagare annui ducati 800. finchè non voglia il Capitale reſtituire dal prezzo de' fondi ereditarj, ſecondochè e promiſe D. Roſa-Dioniſia, e mentre viſſe per ſei anni fu praticato.

Nol ſoffre ora la quiſtione; ma il faremmo di certo, ove i termini del giudizio lo richiedeſſero, dimoſtrando colle leggi tratte da' puri fonti del jus comune, e patrio, che D. Roſa-Dioniſia ſi coſtituì debitrice di ducati 20000. col beneficio del *quandocumque*; poichè non volle nè dar fond' in dote per quella ſomma, nè venderli per ſoddisfarla. Contenta di dare annui ducati 800. in iſcambio per l'in-

te-

(1) *Fol.* 27. *a t.*

teresse convenuto del 4. per 100., rassicurò il creditore colla ipoteca de' fondi ereditarj; e gli accordò pure la facoltà di prevalersi di quella legge, cui erasi ella medesima sottoposta; cioè di restituire le doti ne' termini della sua promessa, e degli obblighi, che avea contratti. Ed è per le cose dette, che le notissime regole del dritto, cui le forelle Coppola si appellano, decidere non possono la quistione, perchè *confestim* le doti sieno restituite. Hà quì luogo la regola di Pomponio: *In stipulationibus id servatur: ut quod minus esset, quodque longius, esse videatur in obligationem deductum* (1). Ma come verrà ciò eseguito dal Magistrato? Il bel responso di Ulpiano cel dice. Nella specie proposta dev' esaminarsi, *quid forte senserit: quid actum: utique enim hoc sequimur, quod actum est, idque adsumemus* (2).

Diam termine a questa memoria.

. . . E chi potria più oltre,
Or che in l' arsiccio Agosto il Leon rugge?
Questo caldo mi solve, e non son' atto.
Neppur fra denti a profferir parola.

Abbiamo però detto abbastanza, quanto sulla scorta delle leggi in un giudizio esecutivo conveniva di dire sopra de' due

(1) *Pomponius l.* 109. *ff. de V. O.*
(2) *Ulp. l.* 41. *ff. eod.*

due nobili non men, che gravi articoli: *Se cioè sottoposte le doti* tantum *per donna Provinciale, i cui beni son fuori il distretto Napoletano, agli usi di Capuana, e Nido, sciolto il matrimonio, resti escluso il Padre dalla successione della figliuola morta in età pupillare? E se dovendosi restituir le doti, che la donna si costituì sul prezzo de' beni suoi, colla promessa delle annualità, pendente il pagamento, e colla facoltà nel caso della restituzione, di potersi retrocedere la medesima promessa; debbonsi* confestim *restituire, o contenga il patto il beneficio del* quandocumque? Dicemmo *in un giudizio esecutivo*; poichè nè lo stile del Foro, nè la natura delle azioni per le sorelle Coppola promosse soffrono altro esame, che quello dello sperimento in un giudizio ordinario.

Cetera &c.

Napoli 14. Agosto 1805.

Gregorio Letizia.

die Augusti 1805. [redacted]
M. C. V. iterum procedat ad expeditionem omnibus, audito omnibus interessantibus, et interim D. Francisco Bonmacaro solvat ducatos 800., facta obligatione de restituendo quidquid fuerit judicatum.

VA1
1518680